

Eredità digitale: cos'è e come si può trasmettere

Di Arturo Maniaci

Guida al patrimonio digitale e alla sua successio ab intestato (successione senza testamento)

Pubblicato il 18 giugno 2020

In principio erano i tre poteri (secondo l'originaria teorizzazione del barone di Montesquieu: potere legislativo; potere esecutivo delle cose che dipendono dal diritto delle genti; potere esecutivo delle cose che dipendono dal diritto civile).

Nel secolo XX arrivano i giornali e la carta stampata, seguiti dalla TV e dagli altri mezzi di comunicazione di massa.

Nel secolo XXI, infine, si insinua un altro potere, più subdolo, più incontrollato e molto più pervasivo rispetto agli altri: quello connesso ai 'Big Data', che contraddistinguono il mondo post panottico della modernità liquida, in quanto consentono nuove prassi di sorveglianza, basate su informazioni tratte da abitudini quotidiane dell'individuo (uso di *smart phone*, navigazione su *Internet*, acquisti *on line* o comunque con carte di credito)^[1].

Tale 'sesto potere' è figlio dell'era tecnologica e della c.d. società dell'informazione^[2], caratterizzata da una nuova dimensione, composta da reti interconnesse, che si è soliti definire "infosfera"^[3] o, più comunemente, "cyberspazio", e dominata da macchine computazionali sempre più autonome e intelligenti.

Sommario:

1. **L'era tecnologica e i suoi artefatti**
2. **Informatica e fenomeno successorio**
3. **Il patrimonio digitale e il suo contenuto**
4. **La successione**
5. **La pianificazione della trasmissione intergenerazionale dell'eredità digitale**
6. **Piattaforme**

L'era tecnologica e i suoi artefatti

L'epoca digitale è stata preceduta da (e si pone in linea di continuità con) invenzioni tecniche e innovazioni tecnologiche, che hanno conosciuto il loro esordio a cominciare dalla seconda metà del secolo trascorso: nel 1951 fu creato negli Stati Uniti il primo computer commerciale (Univac); nel 1959 fu introdotta la prima macchina fotocopiatrice a carta comune, totalmente automatizzata (Xerox 914); nel 1961 fu inventato il primo proiettore girevole per diapositive (Kodak Carousel) e nello stesso anno furono inventate le microfiche; nel 1964 fu brevettata la prima versione commerciale del fax (Long Distance Xerography); nel 1969 venne realizzata la prima rete commerciale fra computer (Arpanet); nel 1971 venne commercializzato il primo microprocessore (Intel 4004); nel 1981 fu immesso nel mercato il primo personal computer (IBM 5150); nel 1984 fu prodotto presso lo stabilimento della Sony di Terre Haute il primo compact disc; e così via.

L'attuale epoca, chiamata "digitale", caratterizzata dall'ingresso, dalla sovrapposizione e dalla compresenza nel mondo reale di un nuovo mondo, globale ed ubiquitario, denominato "datasfera"^[4], registra:

- nuovi modelli e strumenti di conservazione, elaborazione o trattamento di dati e informazioni, nonché di interazione sociale ed economica, basati sull'uso dell'alfabeto binario, composto da unità elementari di memoria, chiamate *bit*;
- nuove unità di misura (petabyte, exabyte, zettabyte, xenottabyte, shilentnobyte, brontobyte, ecc.);
- nuovi documenti (c.d. informatici), elaborati o formati da (o a mezzo di, o comunque provenienti da) un sistema di elaborazione elettronica^[5];
- nuove fonti di conoscenza e nuovi modi di accesso alla conoscenza (Internet), in cui campeggia un nuovo soggetto, cui conviene il nome di 'internauta'^[6];
- nuovi e spinosi problemi giuridici, come, ad esempio, quelli relativi all'efficacia probatoria delle *e-mail*, che la nostra giurisprudenza ha ricondotto sotto l'ombrello tassonomico delle riproduzioni informatiche e delle rappresentazioni meccaniche di fatti e di cose di cui all'**art. 2712 c.c.**^[7], ovvero quelli connessi alla prova di una pagina web, che presuppone la dimostrazione, *inter alia*, del giorno e dell'orario dell'operazione di visualizzazione del sito, del tipo e della versione di browser impiegato, dell'indirizzo IP, del codice sorgente^[8];
- nuovi beni economici, rappresentati da dati, che sono prodotti, veicolati e reperibili nel contesto dell'ecosistema digitale, di cui mostra consapevolezza anche il legislatore europeo (*l'incipit* del Regolamento UE n. 2018/1807 del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea, suona, infatti così: «L'economia si sta velocemente digitalizzando. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione non costituiscono più un settore a sé stante, bensì sono la base stessa di tutti i sistemi economici e delle società innovativi e moderni. I dati elettronici sono al centro di tali sistemi e, quando sono analizzati o utilizzati in associazione a servizi e prodotti, possono generare un ingente valore»);
- nuove tecniche (come il web design), nuove arti (come la video-arte), nuove scienze (come l'intelligenza artificiale e la domotica) e nuovi corsi di laurea (come quelli, da ultimo istituiti, di educazione digitale e di tecniche informatiche per la gestione dei dati);
- nuovi linguaggi, caratterizzati soprattutto dall'uso di acronimi e di parole-macedonia (come *www*, *blog*, *emoticon*, *netiquette*, *webinar*);
- nuovi personaggi, come quelli che disturbano comunità virtuali o esprimono sentimenti di odio, chiamati *troll* e *internet hater*.

Informatica e fenomeno successorio

Se è vero che la tecnologia investe, pervade e permea già diversi ambiti del diritto privato (e molti altri settori dell'esperienza giuridica), il diritto delle successioni è, fra tutti, quello che si è rivelato più resistente e refrattario al processo tecnologico tuttora in corso.

Nonostante i beni digitali (sulla cui nozione, *v. infra*) siano divenuti un *asset* fondamentale del patrimonio ereditario e siano già (potenzialmente) utilizzabili le tecnologie informatiche per adattare istituti di antica tradizione (quale il testamento) all'ambiente digitale, il nostro attuale sistema giuridico non contempla il fenomeno della successione digitale *mortis causa*.

La ritrosia del legislatore ad intervenire in questa materia deriva, oltre che da ragioni di omaggio alla tradizione storica, dalle peculiarità della materia stessa, contrassegnata da sacramentalità, rigido formalismo e tipicità della *testamenti factio* attiva, che allo stato rendono la volontà del *de cuius* incompatibile con modalità di confezione o conservazione di tipo digitale^[9].

Vero che il testamento, e in particolare quello olografo, può essere scritto su qualsivoglia supporto materiale su cui sia possibile imprimere segni grafici destinati ad essere letti dopo un apprezzabile lasso di tempo dal suo impiego (ad es. tavoletta di legno, stoffa di tessuto, carta igienica, vetro, parete di muro, ma non acqua, aria o sabbia), e con qualsiasi mezzo di scrittura, purché idoneo a tal fine (ad es. matita, gesso, pennello, carbone, nero di seppia e financo sangue)^[10]. Vero è anche, però, che la sua validità risulterebbe infirmata dall'eventuale impiego di tecnologie informatiche, posto che, al di là del problema dell'idoneità

dello strumento tecnico all'imputazione della paternità giuridica del documento e nonostante qualche tentativo dottrinale volto a dare ingresso al testamento digitale^[11], il fenomeno dell'autografia reclama sia un supporto sia un mezzo di carattere materiale; in altri termini, la personalità del testatore non tollera una documentazione informatica, e cioè la redazione con elaboratore elettronico e la sottoscrizione con firma elettronica, sia questa avanzata, qualificata o digitale^[12].

Va da sé che le tecnologie informatiche possono essere utilizzate e adattate alle disposizioni di ultima volontà a contenuto non patrimoniale, che una parte della dottrina^[13] ritiene non soggette al formalismo testamentario.

In ogni caso, il diritto si trova oggi a dover necessariamente fornire una risposta alla fondamentale domanda su come regolare il passaggio intergenerazionale non solo dell'eredità conosciuta dal mondo c.d. analogico (beni mobili e immobili, nonché beni immateriali, quali i crediti, le partecipazioni sociali, le posizioni contrattuali, i diritti connessi alle opere dell'ingegno), ma anche di quella che con una formula ellittica, brachilogica e meramente descrittiva si designa 'eredità digitale', dal contenuto assai eterogeneo (come si vedrà *infra*, vi rientrano non soltanto i documenti informatici in senso stretto, come i *file*, ma anche le chiavi informatiche, nonché gli archivi elettronici di dati e gli *account* per la fruizione di beni o servizi digitali).

Il fenomeno della morte, e dell'eredità, c.d. digitale^[14] è estremamente complesso, perché richiede il necessario adattamento di regole consolidate nel tempo al trasferimento di nuovi beni digitali immateriali e di diritti che si caratterizzano per problematiche (quali la presenza di credenziali di accesso) un tempo improponibili e imponderabili.

Il patrimonio digitale e il suo contenuto

La rivoluzione digitale non poteva che avere un impatto anche sul piano successorio.

Oggi, il patrimonio delle persone fisiche si compone, infatti, anche di nuovi beni: i beni c.d. digitali.

I "beni digitali" sono beni rappresentati in formato binario (ovverosia da una serie di 0 e 1), di cui si possono vantare i relativi diritti di utilizzazione^[15], contenuti all'interno di un dispositivo di memorizzazione (fisico o virtuale).

Sono tali, ad esempio, le criptovalute, i documenti informatici di testo, le immagini, i video, i *software*, gli *e-books*, la corrispondenza elettronica, i beni compravenduti *on-line* e, in generale, qualsiasi "dato" che sia stato creato dal defunto o su cui lo stesso poteva vantare un diritto di proprietà esclusivo e assoluto.

I beni digitali si possono distinguere in base alla loro natura. La distinzione patrimoniale/non patrimoniale, sebbene non risulti adeguata a rappresentare il fenomeno della successione digitale nella sua interezza e complessità, si rivela comunque utile per una prima classificazione dei beni digitali^[16].

I beni a contenuto non patrimoniale (o personale o familiare) sono tutti quei beni suscettibili di essere valutati soltanto nella loro rispondenza a interessi individuali, familiari, affettivi o sociali, quali, ad esempio, *e-mail*, fotografie di famiglia, scritti intimi o personali.

I beni a contenuto patrimoniale, invece, si caratterizzano per il loro valore economico intrinseco e la correlata facoltà di utilizzazione economica che essi attribuiscono al titolare. Si pensi, ad esempio, ai programmi per elaboratore (*software*) scritti da un programmatore, alle fotografie digitali scattate da un fotografo professionista, ai progetti di un architetto disegnati attraverso programmi per la progettazione.

Sia i beni aventi carattere patrimoniale sia quelli aventi carattere non patrimoniale possono poi rientrare tra le opere creative dell'ingegno e, dall'altro lato (o nel contempo), essere equiparati agli "scritti" di carattere confidenziale o riferiti all'intimità della vita privata.

Gli *account*. Con il termine “*account*” si è soliti definire quel sistema di riconoscimento dell’utente che gli permette di accedere a un determinato servizio.

L’*account*, dunque, non è tecnicamente un “bene digitale”, ma (è indice di) una mera relazione contrattuale tra il fornitore del servizio della società dell’informazione e l’utente, in forza della quale quest’ultimo può usufruire di un servizio e di uno specifico ambiente virtuale^[17] (che resta di proprietà del fornitore), solitamente personalizzabile, avente determinati contenuti e singolari funzionalità (il cui utilizzo è regolato dal contratto sottoscritto con l’utente). Sono tali, ad esempio, gli *account* di *exchange* di criptovalute o quelli per usufruire del servizio di posta elettronica, utilizzare i *social network*, archiviare i propri dati.

Non nuoce ricordare che anche gli *account* possono avere un valore patrimoniale (diretto o indiretto), che deriva dai servizi che offrono, dal loro contenuto, dai contratti di sponsorizzazione o dall’essere divenuto per gli utenti di una comunità un punto di riferimento^[18] (si pensi, ad esempio, agli *account social* di personaggi famosi o dei c.d. *influencer*).

Le credenziali di accesso e protezione. Le credenziali, pur non essendo tecnicamente beni digitali^[19], si rivelano comunque fondamentali in ambito successorio, perché consentono sia la trasmissione *mortis causa* di qualsivoglia diritto (reale o personale) sul bene digitale o sul supporto ove è memorizzato (con modalità simili alla *traditio symbolica* romana), sia l’individuazione dei beni digitali riconducibili al *de cuius*.

Tra le credenziali, la più utilizzata nel mondo digitale è la *password*, ovvero quel codice alfanumerico elaborato dal creatore dello stesso che, per legge, dovrebbe essere “adeguato” al bene da proteggere.

La trasmissione delle credenziali costituisce uno degli aspetti più complessi da regolare nell’ambito delle successioni di beni digitali, tenuto conto del fatto che queste sono note solo al suo creatore, sono composte di caratteri complessi, sempre diverse dopo ogni aggiornamento e talvolta associate a un altro dato, come una OTP (*One Time Password*).

La successione *ab intestato* nel patrimonio digitale

La riservatezza della vita digitale di un individuo, l’immaterialità dei beni digitali, la segretezza delle credenziali di accesso ai supporti di memorizzazione o agli *account* sono tutti elementi che possono rendere la ricomposizione del (e, dunque, il subentro nel) compendio ereditario digitale molto complesso^[20].

La prima attività che il chiamato all’eredità dovrà compiere è la ricostruzione dell’ipotetica “vita digitale” del defunto e il rinvenimento dei supporti fisici di memorizzazione (*personal computer, tablet, smartphone, hard disk* esterni, memorie *flash, CD-ROM, DVD, ecc.*).

Rinvenuti tali supporti, si potrebbe comunque incontrare difficoltà nell’accedervi, in quanto questi potrebbero essere protetti da una credenziale di accesso. In tali casi, l’unica soluzione sarà, oltre che procedere per tentativi (inserendo, ad esempio, *password* del defunto che siano note), richiedere l’assistenza di tecnici specializzati in informatica forense.

L’acquisizione del possesso dei beni digitali contenuti in un *account*. Nel caso in cui i beni digitali siano contenuti all’interno di un *account*, l’acquisto del loro possesso non si rivela normalmente un’operazione complessa.

La prima forma di acquisizione dei beni digitali custoditi all’interno di un *account*, è l’accesso attraverso lo stesso (o gli stessi) *device* tecnologici in uso al defunto (se accessibili *ab origine*) ove sono memorizzate le *password*.

Qualora tale tentativo risultasse vano, l’unico strumento per poter accertare l’esistenza di dati riconducibili al defunto e (cercare di) entrarvi in possesso, sarà avanzare richieste di accesso: (a) ex art. 6, par. 1, lett. *b* e lett. *f* del [Regolamento UE 679/2016](#) sul trattamento dei dati personali (c.d. GDPR); (b) ex art. 2 *terdecies* del [D.Lgs. n. 196/2003](#), come modificato dal [D.Lgs. n. 101/2018](#).

In particolare, l'art. 2-terdecies, co. 1, del [d.lgs. n. 196/2003](#) (sempreché risulti applicabile la legge italiana) consente di ottenere – in forza dell'[art. 15 del GDPR](#) – l'accesso a tutte le informazioni (dunque i beni digitali) riconducibili al defunto e “memorizzate” dal titolare del trattamento.

La pianificazione della trasmissione intergenerazionale dell'eredità digitale

Allo stato, l'ordinamento giuridico italiano non prevede alcuno specifico strumento giuridico per la trasmissione *mortis causa* del patrimonio digitale in grado di superare le problematiche connesse al trasferimento delle credenziali di accesso. Di conseguenza, è necessario ricorrere a (o avvalersi di) istituti già vigenti, sia pure adattandoli alla realtà tecnologica, e cioè ai seguenti.

Il testamento

Nell'ambito della successione “digitale” il testamento risulta però inutilizzabile o, meglio, non utilizzabile appieno, per due ordini di ragioni.

Anzitutto, assumendo che il supporto sul quale viene solitamente redatto il testamento è la carta, la segretezza delle credenziali di accesso scritte all'interno di una scheda testamentaria cartacea potrebbe essere agevolmente frustrata. Chiunque potrebbe, infatti, servirsi delle credenziali di accesso per appropriarsi del contenuto protetto.

La seconda ragione è legata alla pubblicazione del testamento (olografo). Se è vero che la credenziale di accesso deve restare segreta sino alla sua consegna al legittimo destinatario, è altrettanto vero che, qualora fosse indicata espressamente nel testamento, con la pubblicazione del medesimo verrebbe vanificata la sua funzione.

Il mandato *post mortem exequendum*

Il mandato *post mortem* è un vero e proprio contratto *inter vivos*, in forza del quale il mandatario si obbliga, nei confronti del mandante, a compiere determinanti atti giuridici per conto di quest'ultimo (**ex art. 1703 c.c.**) dopo la sua morte. In altre parole, l'esecuzione del negozio bilaterale è differita al momento della morte del mandante e si estrinseca in un'attività materiale o in un atto esecutivo rispetto ad una attribuzione patrimoniale già realizzatasi in vita^[21].

Trattandosi, tuttavia, di un contratto, idoneo ad incidere sull'assetto dei rapporti giuridici del *de cuius* dopo la sua morte, la dottrina si è interrogata a lungo sulla sua ammissibilità^[22], sostenendo che potrà considerarsi nullo, **ex artt. 457 e 458 c.c.**, il mandato attraverso il quale le parti intendano realizzare un'attribuzione patrimoniale (come consegnare al destinatario le credenziali di accesso ad un *account exchange*); diversamente, quando il mandatario debba compiere un atto a contenuto non patrimoniale avente ad oggetto una attività materiale o marcatamente esecutiva, il mandato si considera valido.

Il legato di *password*

Il legato di *password* è un legato atipico, attraverso il quale il testatore, a mezzo dell'attribuzione diretta delle credenziali, può conferire al legatario i diritti su ciò che le credenziali stesse custodiscono^[23].

Tale legato ha un contenuto complesso, in quanto si caratterizza per un oggetto immediato (ovvero, le credenziali di accesso all'*account*) e un oggetto mediato (il contenuto protetto dalle *password*).

Sebbene idoneo a superare i problemi connessi alla permanenza del divieto dei patti successori e alla patrimonialità dei beni digitali, anche il legato di *password* è soggetto agli stessi limiti del testamento e, per tale ragione, presenta l'ostacolo della ostensibilità a terzi delle credenziali di accesso agli *account*.

L'esecutore testamentario

Un altro istituto che, con le dovute cautele, può essere utilizzato per la gestione del trasferimento dei *digital asset* è l'esecutore testamentario.

Tuttavia, anche l'utilizzo di tale istituto presenta alcune criticità: l'incarico di esecutore testamentario può, infatti, essere accettato o rinunciato, con la conseguenza che, in caso di mancata accettazione o rinuncia, le volontà testamentarie potrebbero restare inattuato.

Piattaforme online

È necessario, infine, segnalare che, proprio in ragione delle difficoltà evidenziate, sono state sviluppate piattaforme per la gestione *on-line* dell'eredità digitale.

Tra queste, si può menzionare "*eLegacy*", prima piattaforma italiana che consente di creare e sottoscrivere, utilizzando un sistema di documenti informatici e firme elettroniche, un mandato *post mortem exequendum* con il quale conferire al mandatario (ovvero alla società sviluppatrice) un incarico per l'esecuzione delle attività (di consegna o di cancellazione) che l'utente avrà previsto per ciascun cespite del proprio patrimonio digitale.

[1] Z. Bauman-D. Lyon, *Sesto potere. La sorveglianza nella modernità liquida*, Roma-Bari, 2014, 39 ss.

[2] Sul conio originale del sintagma (che rimonterebbe agli inizi degli anni '60 del secolo trascorso), v. A.S. Duff-D. Craig-D.A. Mcneill, *A note on the origins of the 'information society'*, in *Journal of Information Science*, 1996, XXII, 2, 117 ss.

[3] L. Floridi, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Milano, 2017, 44.

[4] Su cui v. V. Zeno Zencovich, *La "datasfera". Regole giuridiche per il mondo digitale parallelo*, in AA.VV., *I "profili" del diritto. Regole, rischi e opportunità nell'era digitale*, a cura di L. Scaffardi, Torino, 2018, 99.

[5] È opportuno, anche in questa sede, tesaurizzare la distinzione fra documenti elettronici in senso stretto e documenti elettronici in senso ampio (o documenti informatici), a suo tempo lumeggiata da E. Giannantonio, *Il valore giuridico del documento elettronico*, in *Riv. dir. comm.*, 1986, I, 263 ss.

[6] Cfr. T. Numerico-D. Fiorimonte-F. Tomasi, *L'umanista digitale*, Bologna, 2010, 7 ss.

[7] Cass. ord. 14 maggio 2018, n. 11606, in *Rep. Foro it.*, 2018, voce "Prova documentale", n. 9.

[8] Su tale questione, cfr. *amplius* U. Bechini, *Il notaio digitale*, Milano, 2019, 1 ss. Ma il problema pare essere stato oggi risolto da uno strumento software *on line* denominato '*Cliens – Prova digitale*', di recente elaborato e distribuito dai tipi di Giuffrè Francis Lefebvre.

[9] Sul tema, comunque, è già fiorita una letteratura: cfr. ad es. F. Cristiani, *Testamento e nuove tecnologie*, Torino, 2012; I. Sasso, *Il formalismo testamentario nell'era digitale tra Stati Uniti e Italia*, in *Rass. dir. civ.*, 2018, 186 ss.

[10] S. De Matteis, *Sia fatta la mia volontà. Come e perché fare testamento. Storie, riflessioni e consigli*, Mondadori, Milano, 2011, 116.

[11] S. Patti, *Formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici (commento al d.p.r. 10 novembre 1997 n. 513)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2000, 694; ma *re melius perpensa* v. Id., *Il testamento olografo nell'era digitale*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 1008 ss., in cui si propone, infatti, una riforma dell'attuale testo dell'art. 602 c.c.

[12] In tal senso, v. ad es. A. Gentili, voce *Documento informatico (diritto civile)*, in *Enc. dir., Annali*, V, Milano, 2012, 636.

[13] V. Barba, *Interessi post mortem tra testamento e altri atti di ultima volontà*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, 334.

[14] G. Ziccardi, *Il libro digitale dei morti, memoria, lutto, eternità e oblio nell'era dei social network*, Torino, 2017, 101; G. Resta, *La "morte" digitale*, in *Dir. inf.*, 2014, 898.

[15] R. Berti e S. Zanetti, *La trasmissione mortis causa del patrimonio e dell'identità digitale: strumenti giuridici, operativi e prospettive de iure condendo*, in *Law and Media Working Paper Series*, n. 18/2016, 4.

[16] G. Resta, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, in *Contr. e impr.*, 2019, 88.

[17] V. Barba, *Contenuto del testamento e atti di ultima volontà*, Esi, Napoli, 2018, 285.

[18] G. Ziccardi, *Il libro digitale dei morti, memoria, lutto, eternità e oblio nell'era dei social network*, cit., 113.

[19] A. Serena, *Eredità digitale*, in AA.VV. *Identità ed eredità digitali, stato dell'arte e possibili soluzioni*, Aracne, 2016, 113; Barba, *Contenuto del testamento e atti di ultima volontà*, cit., 292.

[20] Sul punto, cfr. *amplius* A. d'Arminio Monforte, *La successione nel patrimonio digitale*, Pacini, Pisa, 2020, 98.

[21] V. Putorti, *Mandato post mortem e divieto dei patti successori*, in *Obbl. e contr.*, 2012, 737.

[22] F. Moncalvo, *I negozi "connessi alla morte". Il mandato post mortem*, in *Trattato di diritto delle successioni e delle donazioni*, a cura di G. Bonilini, Milano, 2009, 231; V. Putorti, *Mandato post mortem e divieto dei patti successori*, cit., 2012, 737.

[23] L. Di Lorenzo, *Il legato di password*, in *Notariato*, 2014, 149.



*Copyright 2000-2020 Tutti i diritti riservati.
Partita Iva 10209790152*